

## REGOLAMENTO (CEE) N. 52/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1988

relativo al ritiro di taluni prodotti del settore vitivinicolo dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, lettera a),

considerando che detto articolo 81, paragrafo 3, lettera a) dell'atto di adesione contempla la possibilità di ritirare, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione, prodotti del settore vitivinicolo dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS);

considerando che l'MCS è stato istituito per consentire sia di seguire l'evoluzione degli scambi tra la Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 e la Spagna, sia di applicare le misure previste dall'atto di

adesione che tale evoluzione degli scambi rendesse eventualmente necessarie;

considerando che, in seguito all'applicazione dell'MCS negli ultimi due anni, si è constatato che alcuni prodotti come il vinello, le fecce di vino, le vinacce e l'aceto di vino non hanno registrato scambi rilevanti e, inoltre che gli scambi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) hanno presentato un andamento normale; che, pertanto, non è necessario seguire l'evoluzione degli scambi per questi prodotti; che, di conseguenza, detti prodotti possono essere ritirati dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'MCS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prodotti sotto indicati sono ritirati dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS:

Codice NC	Designazione delle merci
2206 00 10	- Vinello
2209 00 11	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:
2209 00 19	- - inferiore o uguale a 2 litri
	- - superiore a 2 litri
2307 00 11	- Fecce di vino:
2307 00 19	- - aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale al 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 25 %
	- - altre
2308 90 11	- - Vinaccia:
2308 90 19	- - - avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale al 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 40 %
	- - - altre
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, aventi diritto alla designazione v.q.p.r.d. (inclusi i v.q.p.r.d. spumanti ed i v.q.p.r.d. liquorosi)